



**TRIBUNALE DI ROVIGO**

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCI, depositato in data 26/08/2025 nell'interesse di **GREGGIO LORENZA**;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, avv. Moira Bacchiega;

esaminata la documentazione allegata;

viste le integrazioni depositate in data 21.4.2026;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rovigo ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCI in quanto la ricorrente è residente nel relativo circondario;

**OSSERVATO CHE**

- con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCI, a cui può accedere, per una sola volta, il "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*", con l'obbligo "*di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento*";
- l'odierno ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma 3 dell'art. 283 CCI, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare;

- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il nucleo familiare della ricorrente è composto dall'istante e dal figlio, [REDACTED] e la sua unica fonte di reddito deriva dalla retribuzione pari a 1.340,00 netti mensili per l'anno 2025 (e pari ad euro 1.188,26 per il primo trimestre del 2026), percepita in qualità di dipendente *part-time* con contratto a tempo indeterminato;
- la ricorrente risulta priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia immobiliare che mobiliare; in particolare, la ricorrente è titolare dei seguenti beni mobili registrati: autovettura Fiat Punto targata [REDACTED] anno di immatricolazione 2008 a disposizione del figlio dell'istante per gli spostamenti quotidiani connessi agli studi universitari e in ogni caso di scarso valore economico; autovettura Fiat Multipla targata [REDACTED] immatricolata nell'anno 2006 necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa e in ogni caso di scarso valore economico;
- l'unico introito di cui dispone è rappresentato dallo stipendio proveniente dall'attività lavorativa;
- da quanto riferito in atti e come anche attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata, emerge che la situazione di indebitamento trae origine dai debiti contratti in qualità di socia illimitatamente responsabile della società [REDACTED] & C, snc, cancellata dal registro imprese il 29.12.2011 a seguito di scioglimento senza messa in liquidazione, nonché dalle garanzie fideiussorie rilasciate in favore della medesima società ( *“garanzie fideiussorie rilasciate in qualità di socia illimitatamente responsabile della società “[REDACTED] & C, snc” costituita il 19.3.1988 dai genitori con la partecipazione di tutti i figli, compresa l'istante, e cancellata dal registro imprese il 29.12.2011”* (cfr. pag. 19 relazione) e che *“la difficile situazione economica reddituale dell'istante è stata aggravata dalle vicissitudini di natura personale, caratterizzate da un rapporto conflittuale con il padre dei figli, privato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia della potestà genitoriale, il quale, come dichiarato dalla sig.ra Greggio Lorenza non ha mai versato, alcuna somma per il mantenimento [REDACTED]”* (cfr. pag. 20 relazione).
- a norma del comma 7 dell'art. 283 CCI il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento: dalla

documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata deve ritenersi che non si ravvisano nel caso di specie elementi tali da escludere la meritevolezza o da configurare condotte connotate da dolo, colpa grave o frode, atteso che l'esposizione debitoria dell'odierna ricorrente deriva dalla responsabilità solidale per le obbligazioni sociali e dalle garanzie fideiussorie prestate, verosimilmente funzionali alla prosecuzione dell'attività della società partecipata, le cui entrate costituivano la fonte esclusiva del reddito del nucleo familiare;

- come precedentemente descritto, la debitrice è sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio economicamente – sia immobiliare che mobiliare – salvo per il reddito da stipendio per un ammontare annuo in ogni caso inferiore all'importo di quanto occorrente al mantenimento di un tenore di vita dignitoso calcolato secondo le indicazioni del comma 2 dell'art. 283 CCI (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ovvero euro mensili): in questa sede ad assumere valore determinante è il riscontro – allo stato positivamente acquisito – che il sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo quadriennio), quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;
- la ricorrente è persona fisica e non ha i requisiti per essere sottoposto alle procedure riservate agli imprenditori commerciali; non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione; non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, che egli possa offrire ai creditori; poiché l'intero reddito è assorbito da esigenze di mantenimento; non risulta che lo stesso abbia assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata rispetto alle sua capacità economica, sicché tale debitore incapiente è dunque da considerare meritevole;
- può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode;
- alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

**P.Q.M.**

visto l'art. 283 CCI,

1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di **GREGGIO LORENZA** (CF GRGLNZ75L43F394O) i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso;
2. dispone che al 15 aprile di ciascuno dei prossimi quattro anni il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità rilevanti" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte del debitore dovrà essere immediatamente segnalata al giudice dal Gestore della Crisi;
3. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – al debitore e a tutti i creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;
4. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;
5. si riserva di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

*Rovigo, 14/05/2026*

Il Giudice  
*Pia Todisco*